



## Circolare n. 28

**Al personale docente**  
**Al personale ATA**  
**Ai genitori degli alunni**  
**e p.c. All'RSPP**  
**Alla RSU**  
**AI RLS**  
**AI DSGA**

### **Oggetto: Divieto di fumo, utilizzo sigarette elettroniche e nomina incaricati vigilanza sul rispetto del divieto.**

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

#### **Tanto premesso,**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

**VISTA** la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);

**VISTA** la Legge 11 novembre 1975, n. 584, "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*";

**VISTA** la Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTA** la Circolare Min.San. 28/03/2001 n. 4

**VISTA** la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;  
**VISTO** il DPCM 23/12/2003;  
**VISTA** la Legge n. 3 12003 art. 51 "*Tutela della salute dei non fumatori*";  
**VISTA** Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;  
**VISTO** l'Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231;  
**VISTA** la Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;  
**VISTA** la Circolare 31SAN/2005 25 gen 2005;  
**VISTA** Legge finanziaria 2005;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008;  
**VISTO** il D.L. n. 81 del 9-04-2008;  
**VISTO** il CCNL scuola 2006-2009 (2016/2018);  
**VISTO** il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante le misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9201 3);  
**VISTA** la Legge 8 novembre 2013 n. 128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole).

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (*del sistema educativo di istruzione e di formazione*».)  
*((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. ))*
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (*e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,* )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. *((I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute. ))*

**VISTO** il Decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6

**È STABILITO il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale antincendio compresi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Per gli alunni**

**sorpresi a fumare a scuola, si provvederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo — IIS “De Nobili” – 88100 Catanzaro). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.**

**Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i collaboratori scolastici e i professori TUTTI, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 31 1/04 art. 189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si precisa che in caso di applicazione della sanzione:

- sarà consegnato al trasgressore il verbale della trasgressione e il modulo per il pagamento della sanzione.
- in caso di mancato pagamento della sanzione o mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di inviare una comunicazione al Prefetto.

Si comunica altresì che nell'esercizio delle sue funzioni l'incaricato è un pubblico ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori.

I trasgressori dovranno ottemperare ai sensi degli artt . 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri), sotto pena di pesanti sanzioni.

Riconoscendo l'azione educatrice della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.



## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof. Angelo Gagliardi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93*